

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL BASSO VERONESE

STATUTO

TITOLO I
COSTITUZIONE, FINI, DURATA DEL CONSORZIO

Art. 1
Costituzione e fini

1. Il Consorzio, Ente Pubblico con personalità giuridica, denominato “Consorzio per lo Sviluppo del Basso Veronese”, qualificato quale Consorzio di cui all’art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (intendendosi materialmente richiamate eventuali nuove corrispondenti fonti normative), in prosieguo, per brevità, “Consorzio”, è composto dai seguenti Enti, in prosieguo, per brevità, “Associati”:
 - Comune di ALBAREDO D’ADIGE
 - Comune di ANGIARI
 - Comune di BEVILACQUA
 - Comune di BONAVIGO
 - Comune di BOSCHI S.ANNA
 - Comune di BUTTAPIETRA
 - Comune di BOVOLONE
 - Comune di CASALEONE
 - Comune di CASTAGNARO
 - Comune di CEREÀ
 - Comune di CONCAMARISE
 - Comune di ERBE’
 - Comune di GAZZO VERONESE
 - Comune di ISOLA RIZZA
 - Comune di ISOLA DELLA SCALA
 - Comune di LEGNAGO
 - Comune di MINERBE
 - Comune di NOGARA
 - Comune di OPPEANO
 - Comune di PALU’
 - Comune di ROVERCHIARA
 - Comune di RONCO ALL’ADIGE
 - Comune di SALIZZOLE
 - Comune di SANGUINETTO
 - Comune di SAN PIETRO DI MORUBIO
 - Comune di SORGA’
 - Comune di TERRAZZO
 - Comune di VIGASIO
 - Comune di VILLABAROLOMEA
 - Provincia di VERONA
 - Camera di Commercio I.A.A. di VERONA

2. Il Consorzio ha lo scopo di promuovere, realizzare, coordinare e gestire le attività, le funzioni e i servizi indicati al successivo articolo 4.

Art. 2
Sede legale e durata

1. Il “Consorzio” ha sede legale in Nogara (VR).
2. Il “Consorzio” ha durata fino al 31 dicembre 2030.
3. Entro un anno dal termine di scadenza la durata può essere prorogata.

Art. 3
Ammissione al Consorzio

1. Altri enti pubblici che risultino avere interesse comune con gli Associati, possono essere ammessi a far parte del Consorzio quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. Sulla domanda di ammissione delibera l’Assemblea del Consorzio, che apporta anche le conseguenti variazioni alle quote di partecipazione degli Associati. L’Assemblea delibera l’ammissione, con la presenza della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e con il voto favorevole di più della metà delle quote di partecipazione stesse.
3. La domanda di ammissione e la deliberazione dell’Assemblea sono comunicate a tutti gli Associati.

4. L'ammissione diventa definitiva se, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, nessun Associato abbia fatto opposizione con atto motivato. In caso di opposizione di uno o più Associati, l'Assemblea delibera l'ammissione con la presenza ed il voto favorevole dei due terzi delle quote di partecipazione.

Art. 4

Oggetto del Consorzio

1. Il Consorzio ha come oggetto principale la promozione, nell'ambito del territorio dei Comuni consorziati, delle condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura e del terziario, secondo le funzioni di cui agli art. 13 e 19 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. A tale scopo realizza e gestisce, compatibilmente con la programmazione provinciale, infrastrutture per l'industria, l'artigianato, l'agricoltura ed il terziario, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e dei giovani imprenditori, ed ogni altro servizio connesso alla produzione industriale, artigianale, agricola e del terziario. Esso provvede in particolare:

- a) a sviluppare e coordinare gli interventi ed i progetti comunitari nazionali e regionali a favore del Basso Veronese, offrendo adeguate informazioni alle imprese in relazione sia ai finanziamenti che a qualsiasi altra opportunità presente all'interno della C.E.E., ora Unione Europea;
 - b) a realizzare un'azione di stimolo a favore dell'economia del Basso Veronese, attraverso l'erogazione di fondi, l'intermediazione e l'assistenza finanziaria a favore di nuove imprese industriali, artigianali, agricole e del terziario, nonché di quelle esistenti, ed in particolare a favore di piccole e medie aziende;
 - c) agli studi, ai progetti, alle proposte per promuovere lo sviluppo produttivo delle zone interessate;
 - d) all'acquisto delle aree e degli immobili occorrenti per l'attrezzatura delle zone di intervento, per l'impianto delle singole aziende e per i servizi comuni;
 - e) alla progettazione, esecuzione e gestione di opere e servizi di interesse comune e comunque utili per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
 - f) alla costruzione di complessi immobiliari completi, eventualmente anche con attrezzature ed impianti relativi da vendere o cedere in locazione ad imprese che svolgono attività produttive ed economiche in forma singola od associata;
 - g) a vendere o cedere in uso alle imprese le aree e gli immobili a qualsiasi titolo acquistati;
 - h) ad assumere e promuovere l'erogazione di servizi per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive anche attraverso la cessione di aree per l'insediamento di aziende di servizio convenzionate;
 - i) ad assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in Società od Imprese, Consorzi od altri organismi aventi oggetto analogo, connesso e complementare al proprio, e volto all'esercizio delle funzioni di cui agli art. 13 e 19 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; potrà compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto consortile;
 - j) promuovere altresì le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive di settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura e dei servizi, secondo una logica di economia di scala e nella prospettiva dell'istituzione dei "Distretti Industriali", secondo la programmazione regionale e provinciale;
 - k) a promuovere e partecipare a società finanziarie e di servizi alle imprese.
2. Realizza e gestisce attività e progetti finalizzati alla salvaguardia ed alla protezione dell'Ambiente
 3. Realizza attività finalizzate alla riduzione alla fonte della produzione di rifiuti. Progetta, realizza e gestisce ogni intervento, anche impiantistico, finalizzato a perseguire gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità nella gestione della filiera dei rifiuti.
 4. In tutti i settori di attività previsti dal presente articolo può svolgere azioni imprenditoriali finalizzate al perseguimento dello scopo sociale.

5. Il Consorzio, con l'approvazione dell'Assemblea, può, altresì, assumere la gestione di ogni altro servizio che risulti di interesse delle comunità a favore delle quali il Consorzio opera.

Per la gestione di tali servizi il Consorzio stipulerà con i singoli Enti consorziati appositi "contratti di servizio".

6. Per i servizi di cui sopra il Consorzio può svolgere, anche per conto terzi, tutte le attività ad essi riconducibili di gestione, progettazione, costruzione di impianti, ricerca, programmazione e promozione.

7. Il Consorzio può eseguire qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale, che abbia relazione o attinenza con lo scopo sociale e che sia comunque ritenuta utile per il miglior raggiungimento delle finalità sociali.

Art. 5

Cessazione anticipata del Consorzio

1. Il Consorzio può cessare prima della scadenza indicata all'articolo 2 per decisione, con deliberazione motivata dell'Assemblea, da adottarsi con la presenza dei due terzi delle quote di partecipazione e con il voto favorevole di più della metà delle quote di partecipazione stesse.
2. Il Consorzio cessa, prima della scadenza, anche per decisione di almeno 2/3 degli Associati rappresentativi di almeno 666 millesimi delle quote di partecipazione;
3. La decisione di cui al comma 2 non può essere assunta dall'Assemblea prima che siano passati quattro anni dall'ingresso nel Consorzio.

Art. 6

Adempimenti in seguito alla cessazione del Consorzio

1. In caso di cessazione, anche ai sensi dell'art. 5, l'Assemblea procede alla nomina di liquidatori con il compito di redigere il bilancio finale di liquidazione e di indicare la parte spettante a ciascun Associato con riferimento alle quote di partecipazione;
2. Per la nomina e la revoca dei liquidatori e per le procedure di liquidazione si applicano le norme vigenti in materia di società di capitale, in quanto compatibili;
3. Con la chiusura della liquidazione sono restituiti agli Associati interessati i beni dagli stessi assegnati in affitto e/o in comodato al Consorzio.

Art. 7

Recesso

1. La richiesta di recesso dell'Associato è notificata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 marzo di ciascun anno al Presidente del Consorzio, che ne dà comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.
2. Il recesso diventa operante dal 1° gennaio dell'anno successivo alla richiesta.
3. Il recesso non può essere esercitato prima che siano trascorsi quattro anni dall'ingresso dell'Associato nel Consorzio.
4. All'Associato che recede spetta una quota – parte del patrimonio netto risultante dal consuntivo relativo all'esercizio antecedente il recesso proporzionale alla sua quota di partecipazione al Consorzio, decurtata di una percentuale del 10% a titolo di penale per il recesso anticipato.
5. All'Associato che recede sono restituiti gli eventuali beni che sono stati assegnati al Consorzio in affitto e/o comodato.

Art. 8

Forme di consultazione degli Associati

1. Il Consorzio promuove forme di partecipazione degli Associati sugli aspetti fondamentali della sua attività, con modalità deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 9

Controversie

1. Le controversie fra gli Associati e tra essi ed il Consorzio sono decise da un collegio di tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle due parti interessate ed il terzo di comune accordo fra i due nominati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Verona.
2. Le controversie sulle materie di cui agli articoli 6 e 7 sono decise da un Collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Verona.

TITOLO II GLI ORGANI

Art. 10

Organi

1. Sono organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Direttore generale;
 - e) Collegio dei Revisori dei Conti.

CAPO I ASSEMBLEA

Art. 11

Assemblea – Composizione

1. L'Assemblea del Consorzio è composta da un rappresentante per ogni Associato nella persona rispettivamente del Sindaco, del Presidente della Provincia di Verona e del Presidente della Camera di Commercio I. A. A. di Verona, o loro delegati, ciascuno con responsabilità pari alla sua quota di partecipazione.
2. La delega, di cui al comma 1, è rilasciata per iscritto ed è comunicata al Consorzio prima della seduta dell'Assemblea cui si riferisce.

3. La delega può essere permanente e, in questo caso, si intende assegnata alla persona indicata fino a diversa comunicazione scritta.

Art. 12
Quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione sono definite dalla convenzione di costituzione del Consorzio, come modificate con deliberazione dell'assemblea, a seguito di ingresso o di recesso dei singoli associati.

Art. 13
Assemblea – funzioni

1. Spetta all'Assemblea consorziale:
 - a) eleggere con le modalità di cui all' articolo 21, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio;
 - b) revocare il Consiglio di amministrazione ed i singoli componenti;
 - c) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti, con le modalità di cui all' articolo 30;
 - d) revocare il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) approvare gli indirizzi da osservare da parte del Consiglio di Amministrazione;
 - f) approvare le modifiche allo Statuto nei limiti e con le modalità stabilite ai successivi articoli 17 e 48;
 - g) approvare le variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente consorziato, con le modalità di cui all'articolo 12;
 - h) approvare l'ammissione al Consorzio di altri Enti locali con le modalità di cui all'articolo 3;
 - i) approvare i regolamenti per il funzionamento del Consorzio di competenza dell'Assemblea;
 - j) approvare gli atti fondamentali del Consiglio di amministrazione ai sensi del successivo art. 35;
 - k) assumere ogni altra deliberazione riservata dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea stessa.
2. L'Assemblea delibera, inoltre, su tutte le questioni sottoposte dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14
Assemblea – Presidente

1. Il Presidente dell'Assemblea è il rappresentante dell'Ente con la più alta quota di partecipazione.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea:
 - a) convocare l'Assemblea fissando il relativo ordine del giorno;
 - b) presiedere l'Assemblea;
 - c) provvedere a quanto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente e salva diversa decisione dell'Assemblea ne fa le veci il componente presente con la più alta quota di partecipazione.

Art. 15
Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea adotta, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione degli Associati, il regolamento sul suo funzionamento, nel quadro dei seguenti principi:
 - a) L'avviso di convocazione dovrà pervenire al domicilio dei rappresentanti almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. In caso d'urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore;
 - b) la seduta, salvo diversa previsione del presente statuto, è valida, in prima convocazione, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno 501 millesimi del totale delle quote di partecipazione e la maggioranza degli Associati; in seconda convocazione, in altro giorno, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione e 1/3 degli associati;
 - c) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata una adeguata e preventiva informazione ai rappresentanti;
 - d) ad ogni rappresentante è garantito un congruo tempo per gli interventi e la dichiarazione di voto;
2. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivi economici annuale e pluriennale, del Piano -programma e del bilancio consuntivo del Consorzio.
3. L'Assemblea può riunirsi, inoltre, in ogni momento per iniziativa del suo Presidente o a richiesta del Consiglio di amministrazione o di tanti componenti che rappresentino almeno un terzo del totale delle quote di partecipazione.
4. Le funzioni di segretario dell'Assemblea sono svolte da soggetto designato dal Presidente dell'Assemblea, all'inizio della seduta.
5. I componenti del Consiglio di amministrazione partecipano senza diritto di voto all'Assemblea e possono intervenire per relazionare su proposte iscritte nell'ordine del giorno o per riferire su richiesta dei componenti dell'Assemblea stessa.

Art. 16

Validità delle deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea delibera con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione in materia di:
 - a) nomina del Consiglio di amministrazione;
 - b) nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione;
 - d) modifica dello Statuto.
2. Negli altri casi di cui al comma 1, L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione rappresentante dai componenti presenti.

Art. 17

Atti soggetti all'approvazione degli Associati

1. Le deliberazioni dell'Assemblea riguardanti gli oggetti sotto indicati sono sottoposte all'approvazione dei singoli Associati:
 - a) richiesta di ammissione di altri enti pubblici al Consorzio, con le modalità di cui all'art. 3 dello Statuto;
 - b) modifiche allo Statuto del Consorzio;
 - c) variazione delle quote di partecipazione assegnate a ciascun associato;
 - d) ricapitalizzazione del Consorzio nel caso di perdite di esercizio non ripianabili con il fondo di riserva.
 - e) Costituzione o partecipazione ad altri enti, società o consorzi.
2. Le deliberazioni di cui alle lettere b) c) d) ed e) del comma 1 richiedono, per acquistare efficacia, l'approvazione dei singoli enti consorziati che deve essere effettuata entro il termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento delle deliberazioni medesime, trascorsi i quali si intendono approvate.
3. Le deliberazioni di cui alla lettera d) del comma 1, per acquistare efficacia richiedono l'approvazione espressa del Consiglio degli Associati con la procedura, per la Provincia e i comuni, del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio come previsto dall'articolo 194, comma 1, lettera c) del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
4. Nel caso in cui uno o più Associati si oppongano, entro il termine di cui al comma 2, alle deliberazioni di cui comma 1, lettere b) e c), l'Assemblea del Consorzio delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino almeno i due terzi delle quote di partecipazione.

Art. 18

Atti fondamentali del Consorzio

1. Sono atti fondamentali del Consorzio e sono trasmessi a ciascuno degli Enti consorziati le deliberazioni concernenti il piano programma, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio consuntivo ed ogni deliberazione concernente l'adesione ad altri enti, società o consorzi o la straordinaria amministrazione degli stessi.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 19

Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque membri, compreso il Presidente.

Art. 20

Requisiti per la nomina nel Consiglio di Amministrazione

1. I Consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previsti per l'elettorato passivo del Sindaco, Presidente della Provincia, Consigliere comunale e provinciale.
2. Non possono far parte del Consiglio i rappresentanti legali degli Associati.
3. I componenti il Consiglio di Amministrazione devono possedere documentata competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti. Particolari requisiti di competenza e professionalità, devono essere stabiliti per il Presidente.
4. I componenti del Consiglio di amministrazione non possono essere nominati ad impieghi dipendenti dal Consorzio prima che sia decorso almeno un anno dal giorno in cui hanno cessato di ricoprire la carica.

Art. 21

Procedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea consortile.

2. L'Assemblea provvede a scrutinio palese prima alla nomina del Presidente per la quale è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino i 501 millesimi del totale delle quote di partecipazione.
3. Dopo l'esperimento di tre votazioni consecutive, senza che nessun candidato abbia ottenuto il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino i 501 millesimi del totale delle quote di partecipazione, si procede ad una quarta votazione nella quale sarà eletto Presidente il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti in termini di quote di partecipazione dei votanti.
4. Successivamente, sempre a scrutinio palese, l'Assemblea procede alla nomina dei Consiglieri con voto limitato a due nominativi. Almeno un Consigliere dovrà rappresentare i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e uno i Comuni con popolazione superiore a 5.000.
5. Risulteranno eletti i quattro candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti favorevoli espressi in quote di partecipazione, tenendo conto della rappresentatività di cui sopra.

Art. 22

Revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ed i singoli componenti possono essere revocati in ogni tempo.
2. La revoca è ammessa in tutti i casi in cui il Consigliere sia venuto meno agli obblighi allo stesso derivanti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti del Consorzio.
3. La revoca è inoltre ammessa nei casi di violazione degli obblighi stabiliti per gli amministratori delle Società per azioni dagli articoli 2390 e 2391 del Codice civile.
4. In tali casi l'Amministratore revocato risponde anche dei danni arrecati al Consorzio nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge

Art. 23

Durata in carica, dimissioni, decadenze, sostituzioni Dei componenti del Consiglio di amministrazione

1. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
2. I componenti del Consiglio sono dichiarati decaduti, nei termini e nei modi previsti dalle norme legislative vigenti, nei casi di sopravvenuta ineleggibilità o incompatibilità, nonché di assenza senza giustificato motivo a tre sedute consecutive.
3. Le surrogazioni dei Consiglieri sono effettuate dall'Assemblea consortile.
4. non appena si siano verificate le eventuali vacanze che il Presidente del Consorzio ha l'obbligo di comunicare al Presidente dell'Assemblea consorziale entro 10 giorni da quello in cui si sono verificate o sono venute a sua conoscenza.
5. I componenti surrogati restano in carica limitatamente a quanto vi sarebbero rimasti i loro predecessori.

Art. 24

Compiti del Consiglio di amministrazione

1. Al Consiglio di amministrazione compete l'adozione dei provvedimenti necessari per il raggiungimento dei fini aziendali, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi generali formulati dall'Assemblea.
2. Il Consiglio formula gli indirizzi per l'attività gestionale del Direttore ed effettua i relativi controlli .
3. Il Consiglio di amministrazione, in particolare:
 - a) delibera, all'inizio del mandato la proposta del piano programma e, annualmente, gli aggiornamenti che si rendessero necessari o opportuni;
 - b) delibera la proposta del bilancio triennale di previsione e la proposta del bilancio preventivo economico annuale, nonché le variazioni che si rendessero necessarie durante l'anno;
 - c) approva la proposta del bilancio consuntivo;
 - d) delibera le tariffe e le condizioni di fornitura dei servizi forniti dal Consorzio come indicato all'art. 4 del presente Statuto;
 - e) delibera i regolamenti previsti dal presente Statuto e gli altri che ritiene opportuni per disciplinare l'ordinamento ed il funzionamento del Consorzio;
 - f) delibera l'assunzione di mutui, l'emissione di obbligazioni e le altre operazioni a medio e lungo termine;
 - g) delibera in ordine alla nomina, conferma o cessazione dal servizio del Direttore generale;
 - h) adotta le altre deliberazioni previste dalla legge, in particolare per le attività di investimento e per i finanziamenti del Consorzio.
4. Il Consiglio di amministrazione, nei limiti delle proprie attribuzioni, può delegare parte dei suoi compiti al Direttore generale e affidare specifici incarichi ai suoi componenti.

Art. 25

Consiglio di Amministrazione: modalità e tempi di convocazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, di regola, presso la Sede del Consorzio o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
2. La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente con avviso raccomandato, oppure a mezzo del servizio postale, telefax, telegramma o e-mail almeno tre giorni prima della riunione.
3. In caso di convocazione d'urgenza il termine è ridotto a 24 ore.
4. L'avviso di convocazione è inviato ai componenti del Consiglio nella loro residenza anagrafica o al domicilio eletto.

Art. 26

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il funzionamento del Consiglio di amministrazione è disciplinato da apposito regolamento approvato dallo stesso Consiglio.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, in particolare, le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute e stabilisce il quorum necessario per la loro validità e per l'approvazione delle deliberazioni.
3. Può prevedere, indicandone le condizioni che garantiscano la partecipazione, gli interventi nella discussione e la correttezza delle votazioni, che le riunioni del Consiglio si svolgano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio/video collegati ovvero con consultazioni scritte.
4. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.
5. I componenti del Collegio dei Revisori debbono essere invitati alle riunioni del Consiglio.
6. Il Direttore generale interviene alle sedute del Consiglio. Esprime parere sulle proposte all'esame del Consiglio che, se contrario, deve essere verbalizzato unitamente alle ragioni per le quali il Consiglio ritiene eventualmente di discostarsene.

Art. 27

Verbalì del Consiglio di amministrazione

1. I processi verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione sono redatti da un soggetto designato dal Consiglio che può essere anche un Consigliere stesso.
2. I verbali, trascritti in apposito registro, sono firmati dal Presidente e da chi ha esercitato le funzioni di Segretario.
3. Il Segretario compila i verbali delle sedute che debbono essere raccolti in apposito registro e firmati dal Presidente della seduta e da chi ha esercitato le funzioni di Segretario.
4. Le copie dei verbali, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Direttore generale o da altro dipendente da lui delegato.

Art. 28

Doveri e condizioni giuridiche dei componenti del Consiglio di Amministrazione

1. I componenti del Consiglio di amministrazione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
2. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione spettano le indennità ed i rimborsi di spesa previsti dalla normativa vigente per gli amministratori degli enti locali.
3. Il Consorzio, con deliberazione consiliare, provvede ad assicurare il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato anche per responsabilità civile in assenza di dolo o colpa grave.

CAPO III

PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Art. 29

Funzioni e deleghe

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è Presidente del Consorzio.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed assicura l'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea
3. Il Presidente svolge, inoltre, le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
 - b) vigila sull'andamento del Consorzio, sull'operato del Direttore generale e sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
 - c) firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio di amministrazione;
 - d) riferisce periodicamente al Presidente dell'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale come indicato al successivo articolo 35;
 - e) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività del Consorzio con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale;

- f) attua le iniziative di informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza previste dal presente statuto e dalla Convenzione.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal vice Presidente nominato dal Consiglio stesso o in mancanza, dal consigliere più anziano per età.
5. Il Presidente può delegare, anche in via temporanea, al Vice Presidente e ad uno o più componenti del Consiglio di amministrazione parte delle proprie competenze.

CAPO IV COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 30

Collegio dei Revisori – requisiti e modalità di nomina

1. L'assemblea elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. Per le modalità di votazione, i requisiti, le cause di incompatibilità e le funzioni si applicano le disposizioni normative in vigore per gli enti locali e, se compatibili, quelle previste dal codice civile per il collegio delle società.

CAPO V DIREZIONE

Art. 31

Direttore generale: attribuzioni

1. Il Direttore Generale ha la responsabilità gestionale del Consorzio ed opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane e materiali.
2. Il Direttore generale, in particolare:
 - a) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria del Consorzio;
 - b) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;
 - c) predispone lo schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio consuntivo;
 - d) formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, partecipa alle sedute del Consiglio stesso e può richiederne la convocazione al Presidente; esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - e) adotta tutti gli atti di amministrazione e gestione del personale nei limiti e con le modalità stabilite, nel rispetto delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro, dal regolamento aziendale;
 - f) dirige il personale dell'azienda;
 - g) provvede – nei limiti e con le modalità stabilite nell'apposito Regolamento – agli appalti ed alle forniture indispensabili al funzionamento normale ed ordinario del Consorzio ed alle "spese in economia";
 - h) presiede le commissioni di gara e di concorso e stipula i contratti;
 - i) firma, congiuntamente al Presidente del Consiglio di amministrazione, gli ordinativi di pagamento e d'incasso e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
 - l) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;
 - m) firma i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo;
 - n) firma le attestazioni, certificazioni comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - o) provvede a tutti gli altri compiti fissati dalle leggi e dal presente statuto, nonché a quelli che gli vengono formalmente delegati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 24 comma n. 3.
3. Il Direttore generale, sotto la sua responsabilità, può delegare ad uno o più dirigenti del Consorzio parte delle proprie competenze.
4. Trovano applicazione per il Direttore Generale le cause di incompatibilità previste per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 32

Direttore Generale: requisiti, modalità di nomina e rapporto di lavoro

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, a seguito di pubblico concorso, o mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, eccezionalmente e con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione con contratto di diritto privato fermo restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

2. I requisiti, le modalità di conferma e cessazione dal servizio e di sostituzione temporanea e quant'altro relativo al rapporto di lavoro sono determinate dal Consiglio di Amministrazione con il regolamento di organizzazione. In mancanza si applicano le disposizioni previste per i dirigenti degli enti locali.

TITOLO III STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CONSORZIO – RISORSE UMANE

Art. 33 Principi di organizzazione

1. Con il regolamento, il Consiglio disciplina l'organizzazione degli uffici in base a criteri di autonomia e di economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, che permettano di contenere la spesa complessiva del personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di bilancio, e di realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti e garantendo pari opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori.

TITOLO IV VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DEL CONSORZIO

Art. 34 Vigilanza

1. La vigilanza sull'attività di gestione del Consorzio è esercitata dagli Associati tramite i propri rappresentanti.
2. La vigilanza è finalizzata alla verifica della corretta esecuzione da parte del Consorzio degli indirizzi e delle direttive formulate dall'Assemblea.
3. Il Presidente del Consorzio, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, invia ai soci una relazione sull'andamento del Consorzio contenente in sintesi i dati significativi della gestione dell'anno precedente, anche con riferimento alle partecipazioni ed interessenze con altri enti, società e consorzi e con riguardo allo sviluppo di piani aziendali e eventuali livelli di indebitamento.
4. La relazione di cui al comma 3 comprende lo stato di realizzazione dei programmi e le motivazioni degli eventuali scostamenti dalle indicazioni del piano programma.
5. Sono altresì trasmessi al Presidente dell'Assemblea nel loro testo integrale i verbali delle deliberazioni per le quali il Direttore Generale od il Collegio dei Revisori abbiano espresso un parere contrario.
6. L'informativa di cui al comma 5 è preordinata al migliore esercizio dei poteri in indirizzo ed esclude, comunque, ogni ulteriore forma di controllo.
7. Se l'Assemblea, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, accerti gravi irregolarità o disfunzioni nella conduzione del Consorzio, richiama formalmente il Presidente affinché ponga rimedio a tale situazione. Se, nonostante il richiamo formale, permane tale situazione, l'Assemblea adotta nei confronti del Consiglio di Amministrazione i provvedimenti previsti dal presente statuto.

Art. 35 Atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione

1. Gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione soggetti all'approvazione dell'Assemblea sono le deliberazioni concernenti:
 - a) il piano programma ed i suoi aggiornamenti;
 - b) il bilancio di previsione pluriennale;
 - c) il bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni;
 - d) il bilancio consuntivo;
 - e) la costituzione e l'assunzione di partecipazioni in consorzi e società per azioni;
2. L'Assemblea, convocata entro il termine perentorio di trenta giorni, può formulare proprie osservazioni sulle deliberazioni di cui al comma 1, che devono essere, a cura del Presidente dell'Assemblea stessa, comunicate al Consiglio di Amministrazione.
3. Se l'Assemblea non provvede, nonostante sia stata regolarmente convocata, entro il termine di quarantacinque giorni, le relative deliberazioni si considerano efficaci e possono essere eseguite. Tale termine non si applica per l'approvazione del bilancio consuntivo.

TITOLO V GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 36
Copertura costi sociali dei servizi

1. Per ciascuno dei servizi di cui all'art. 4, i cui costi non sono coperti da tariffe o prezzi riscossi dal Consorzio, sono stipulate tra i Comuni interessati ed il Consorzio apposite convenzioni, che prevedano quanto segue:
 - a) la quantità e la qualità dei servizi che il Consorzio è tenuto ad espletare;
 - b) il corrispettivo annuo che il Comune si obbliga a corrispondere per i servizi assegnati al Consorzio in via permanente;
 - c) i prezzi per i servizi assegnati dal Comune in via occasionale;
 - d) le modalità di erogazione dei corrispettivi ed i criteri ed i parametri di riferimento per la revisione dei corrispettivi stessi e dei prezzi dei servizi occasionali;
 - e) le modalità di approvazione e di finanziamento delle spese per nuove opere e per le spese straordinarie.
2. Il Consorzio non può costituire, direttamente o indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento della proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Resta ferma la possibilità di costituire o partecipare a società di produzione di servizi di interesse generale nell'ambito del proprio livello di competenza. La proposta di costituzione di nuove società o l'assunzione di nuove partecipazioni deve essere accompagnata da motivata relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e dal presente statuto. Il Consiglio di Amministrazione propone senza indugio all'Assemblea i provvedimenti volti a dimettere eventuali partecipazioni non conformi. La costituzione o il mantenimento delle partecipazioni nelle suddette società è soggetta all'autorizzazione dell'Assemblea. La relativa deliberazione assembleare è soggetta all'approvazione degli Associati con le procedure di cui all'art. 17.
3. Se l'Assemblea dispone, per ragioni di carattere sociale, che il Consorzio effettui un servizio o svolga un'attività senza la possibilità di recuperare dall'utenza, o con contributi di altri Enti, l'intero costo del servizio o dell'attività assegnata, dovendo quindi sostenere oneri impropri, devono essere assicurati al Consorzio stesso i contributi necessari per la copertura integrale dei costi risultante dal preventivo, salvo conguaglio.
4. Nel provvedimento dell'Assemblea sono indicate le modalità di rendicontazione e di trasferimento dei contributi riconosciuti al Consorzio.
5. La rendicontazione deve essere evidenziata in apposito documento.

Art. 37
Piano – programma e bilancio

1. Il piano programma contiene le scelte e gli obiettivi che il Consorzio intende perseguire.
2. Il bilancio pluriennale di previsione, redatto in coerenza con il piano programma, si articola per singoli programmi e, ove possibile, per progetti; evidenzia gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento; e comprende, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.
3. Il bilancio preventivo economico annuale, che non può chiudersi in perdita, considera fra i ricavi i corrispettivi a copertura di minori ricavi o di maggiori costi per i servizi richiesti dagli Associati di cui all'art. 36
4. Al bilancio preventivo economico annuale è allegata la tabella numerica del personale che viene approvata contestualmente al bilancio stesso.
5. Il bilancio consuntivo si compone del conto economico e dello stato patrimoniale redatti ai sensi del codice civile.

Art. 38
Entrate

1. Le entrate del Consorzio sono costituite dai:
 - a) proventi delle vendite di beni e servizi;
 - b) proventi diversi, ordinari e straordinari;
 - c) contributi in conto esercizio degli Associati;
 - d) corrispettivi dei Comuni consorziati per servizi di cui all'art. 36;
 - e) contributi per investimenti;
 - f) i contributi in conto esercizio previsti dalle disposizioni legislative e normative regionali, statali e comunitarie.

Art. 39
Destinazione degli utili

1. Gli utili netti del Consorzio, accertati dal bilancio consuntivo, sono destinati nell'ordine:
 - a) alla costituzione od all'incremento del fondo di riserva nella misura del 20 per cento;
 - b) alla costituzione o all'incremento del fondo rinnovo dei beni immobili e mobili nella misura che verrà deliberata dall'Assemblea;
 - c) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti, fino alla concorrenza del fabbisogno indicato nel piano programma;
 - d) agli Associati, se vi è un'eventuale eccedenza, nelle proporzioni definite dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 40
Copertura delle perdite

1. Le eventuali perdite di esercizio sono ripianate con l'utilizzo del fondo di riserva e, in caso di insufficienza di questo, dagli Associati con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, lett. d).

Art. 41
Patrimonio del Consorzio

1. Il patrimonio del Consorzio comprende:
 - a) il patrimonio assegnato all'atto della sua costituzione secondo la Convenzione di costituzione dello stesso;
 - b) i beni immobili e mobili, i fondi liquidi, le azioni e le quote di partecipazione a società assegnati in dotazione dagli Associati successivamente alla costituzione del Consorzio;
 - c) i beni immobili e mobili e le partecipazioni in società acquisiti dal Consorzio con mezzi finanziari propri o con mutui assunti direttamente.
2. I beni assegnati in dotazione dopo la trasformazione del preesistente Consorzio dagli Associati attuali o da nuovi consorziati verranno computati al valore di acquisizione, che per le immobilizzazioni verrà rivalutato a norma di legge e depurati degli ammortamenti ordinari conteggiati secondo i coefficienti previsti dalla normativa fiscale, anche quando tali ammortamenti non siano stati fatti o siano stati effettuati in maniera difforme.
3. Se non si dispone dei valori storici di acquisizione ovvero quando l'applicazione di detto metodo di valutazione porti a risultanze che si discostino significativamente dai presunti valori attuali, il computo dei valori è effettuato mediante apposita stima peritale.
4. L'assegnazione di beni in natura, nonché delle eventuali azioni e quote di partecipazione a società, equivale ad una assegnazione di fondi liquidi.
5. Per tutti i beni conferiti è possibile fissare, all'atto del conferimento, un interesse la cui misura e durata deve essere concordata tra le parti.
6. Tutti i beni mobili ed immobili conferiti in dotazione sono iscritti, al pari dei beni direttamente acquisiti dal Consorzio con propri mezzi finanziari, nel libro dei cespiti del Consorzio stesso; i beni mobili registrati e i beni immobili vengono altresì iscritti e trascritti a nome del Consorzio presso i pubblici registri mobiliari ed immobiliari.

Art. 42
Finanziamento degli investimenti

1. Per il finanziamento degli investimenti, il Consorzio provvede:
 - a) con i fondi all'uopo accantonati;
 - b) con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, di utenti;
 - c) con mutui e prestiti anche obbligazionari;
 - d) con l'incremento del fondo di dotazione da parte degli Enti consorziati;
 - e) con l'alienazione di beni patrimoniali disponibili;
 - f) con ogni altro tipo di finanziamento consentito dalla legge.

Art. 43
Tariffe

1. Le tariffe dei servizi sono determinate, sulla base degli indirizzi dell'Assemblea, dal Consiglio di amministrazione, in modo da assicurare la copertura integrale di tutti i costi, ivi compresi quelli relativi agli ammortamenti ed accantonamenti calcolati secondo corretti principi contabili.

TITOLO VI
CONTRATTI

Art. 44
Appalti e forniture

1. Per i contratti di lavori, servizi e forniture del Consorzio si applicano le disposizioni legislative previste per i contratti pubblici e, per gli aspetti organizzativi, la disciplina dell'apposito regolamento.

TITOLO VII
RESPONSABILITA'

Art. 45
Responsabilità

1. Il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale incorrono nelle responsabilità previste dalla vigente normativa per gli amministratori e i dipendenti pubblici.

Art. 46
Responsabilità dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti

1. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.
2. I revisori conservano la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

TITOLO VIII
RAPPORTI CON I CITTADINI

Art. 47
Partecipazione ed informazione

1. Il Consorzio promuove la partecipazione dei cittadini, delle imprese e delle loro organizzazioni in ordine ai servizi erogati, nei modi previsti da apposito regolamento.

TITOLO IX
REGOLAMENTI E NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 48
Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche allo Statuto del Consorzio sono deliberate dall'Assemblea consorziale con le modalità stabilite agli artt. 16 e 17 del presente Statuto.

Art. 49
Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme che disciplinano l'ordinamenti degli enti locali.